

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 537-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE CASTIGLIONE)

Comunicata alla Presidenza l'8 febbraio 1994

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Abrogazione dell'articolo 269 del codice penale

d'iniziativa dei senatori RIZ, RUBNER e FERRARI Karl

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1992

ONOREVOLI SENATORI. - Col presente disegno di legge, costituito da un unico articolo, si propone la soppressione dell'articolo 269 del codice penale.

La citata norma penale punisce con la reclusione non inferiore a cinque anni, e quindi con pena detentiva molto pesante, la diffusione o comunicazione fuori dal territorio dello Stato di voci o notizie false o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, menomandone il credito o il prestigio, *nonchè ogni attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali.*

Dopo gli anni '50, non risultano specifici precedenti applicativi della norma. Si può solo richiamare la sentenza della Cassazione (Sezioni Unite 24 novembre 1956), che si era pronunciata per la manifesta infondatezza di ogni questione di incostituzionalità, ed una pronuncia della Corte d'Assise di Perugia del 7 dicembre 1954, che affermava la sussistenza del reato ancorchè il nocumento si fosse verificato in Italia, e non anche all'estero.

Successivamente, per l'evidente antitesi sia con lo spirito informatore della Costituzione sia col principio della tassatività della fattispecie penale, che appare violato soprattutto dalla seconda parte del disposto dell'articolo 269 del codice penale, da più parti è stata sollecitata l'abrogazione di detta disposizione.

In effetti non risultano, dopo i precedenti sopra citati, più promosse azioni penali ovvero, se promosse, il Ministero di grazia e giustizia non ha concesso la necessaria autorizzazione, se si eccettua il caso di una autorizzazione, concessa nel 1987, cui sono seguite ampie polemiche.

La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge, ha ritenuto unanimamente che la abrogazione dell'articolo 269 del codice penale non possa essere ulteriormente rinviata nell'ambito dell'auspicata riforma del codice penale, e che la proposta di legge di iniziativa dei senatori Riz, Rubner e Ferrari Karl possa trovare sollecitata approvazione.

Va ricordato che il Senato in data 8 luglio 1988 aveva approvato analoga proposta di legge, ma la Camera dei deputati, per ragioni assolutamente incomprensibili, durante la scorsa legislatura non ebbe ad esaminare il provvedimento.

Ritiene il relatore che questo «reato di opinione» non possa più trovare collocazione nel nostro ordinamento penale per ragioni che appaiono evidenti, e raccomanda quindi che l'assemblea voglia dare approvazione alla proposta abrogazione.

CASTIGLIONE, *relatore*

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

9 giugno 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto  
di competenza, parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

Art. 1.

1. L'articolo 269 del codice penale è  
abrogato.